REGOLAMENTO (CEE) N. 1902/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1986

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 758/86 del Consiglio relativo al regime all'importazione applicabile per il 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi non membri del GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 [1] relativo alla tariffa doganale comune, in particolare l'articolo 2,

considerando che il Consiglio, col regolamento (CEE) n. 758/86 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1898/86 [3], ha fissato tardivamente i quantitativi di prodotti che possono essere importati nell'ambito del predetto regime per il 1986; che il quantitativo di 200 000 t preso in considerazione, così fissato per tener conto di una riduzione delle esportazioni dei paesi interessati a motivo di calamità naturali, ha rappresentato una riduzione molto considerevole rispetto ai contingenti attribuiti negli anni precedenti; che, per tener conto della fine delle circostanze summenzionate, il Consiglio, col regolamento (CEE) n. 1898/86, ha portato a 300 000 t il contingente per l'anno in questione;

considerando che, nella definizione delle modalità d'applicazione, è opportuno tener conto della situazione specifica delle merci che, in attesa della nuova decisione del Consiglio, sono state assoggettate, prima della data d'applicazione del presente regolamento, al regime di deposito doganale o delle zone franche; che, tenuto conto del carattere deperibile di tali prodotti , è opportuno riservare, in una prima fase, una parte del contingente disponibile all'importazione, nel regime in questione, alle merci che soddisfano a tali condizioni;

considerando che, per quanto concerne i prodotti non assoggettati ai predetti regimi, è opportuno evitare la presentazione di un numero anormalmente elevato di domande di titoli, fissando pertanto un quantitativo massimo per importatore;

considerando che, in generale, per garantire il buon funzionamento dei meccanismi previsti dal presente regolamento, è opportuno esigere dagli operatori la costituzione di una cauzione di importo elevato;

considerando che è opportuno stabilire modalità specifiche per quanto concerne i termini per la presentazione delle domande e le comunicazioni da trasmettere alla Commissione, in deroga al regolamento (CEE) n. 3656/83 della Commissione [4] che stabilisce le modalità di applicazione del regime in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le 100 000 t di quantitativi supplementari di prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi non membri del GATT, che possono beneficiare di un tasso del prelievo applicabile con un massimale del 6 % ad valorem, in applicazione del regolamento (CEE) n. 758/86 sono rilasciati titoli sino a concorrenza di 45 000 t per prodotti assoggettati al regime del deposito doganale o delle zone franche alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La domanda di titolo è presentata all'autorità competente dello Stato membro nel quale sono immagazzinati i prodotti. All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve fornire la prova che i prodotti per la cui importazione è chiesto un titolo sono immagazzinati alle condizioni indicate al primo comma.

Articolo 2

Sono rilasciati, entro un limite massimo di 55 000 t, titoli d'importazione per prodotti che non rispondono alle condizioni specificate all'articolo 1. Le domande di titoli non possono però vertere, per l'interessato, su un quantitativo superiore a 8 000 t.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le modalità adottate dal regolamento (CEE) n. 3656/83.

---

(1) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.
(2) GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 1.
(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 32.

Articolo 4

1. Le domande di titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 ed all'articolo 2 sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri

— dal 19 al 24 giugno 1986,

— dal 25 al 27 giugno 1986.

L'importo della garanzia da costituire all'atto della presentazione della domanda di titolo è fissato a 120 ECU/t.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, al più tardi il 28 giugno 1986 e il 30 giugno 1986, i quantitativi che sono stati oggetto di una domanda di titolo, separatamente per i prodotti di cui all'articolo 1 ed all'articolo 2, con l'indicazione del nome dell'importatore e del paese d'origine.

3. Se del caso, la Commissione fissa, al più tardi il 30 giugno 1986 e il 3 luglio 1986, la percentuale uniforme di riduzione dei quantitativi richiesti.

La Commissione determina, se del caso, i quantitativi di cui all'articolo 1 rimasti disponibili, che possono essere utilizzati per il rilascio di titoli relativi ai prodotti di cui all'articolo 2, e, inversamente, per i quantitativi di cui all'articolo 2 non utilizzati.

Articolo 5

Qualora, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale è stato richiesto, la garanzia corrispondente alla differenza viene immediatamente svincolata.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente